

TRIBUNALE DI MODENA

SEZIONE LAVORO

Successivamente oggi, all'udienza del 20/10/2022, sono comparsi:

per parte ricorrente, l'Avv. Lo Bue

per parte resistente, nessuno

Il Procuratore della parte attrice discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.

Il Giudice, data lettura del verbale, si ritira in camera di consiglio.

All'esito della camera di consiglio, il Giudice decide come da separato dispositivo, di cui viene data lettura nell'aula d'udienza ad ore 17.00, assenti le parti, unitamente alle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sentenza viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.

Il Giudice

Dr. XXXXX XXXXX





**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO**

Nella causa n. r.g. **XXXX/2020**

tra

XXXXX XXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXX), con il patrocinio degli Avv. Ireneo Lo Bue, Avv. Walter Miceli, Avv. Fabio Ganci, Avv. Tiziana Sponga con domicilio eletto in Parma, Borgo Ronchini n. 9,

RICORRENTE

contro

MIUR (C.F. 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*,

RESISTENTE CONTUMACE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.

Il Giudice del Lavoro ha pronunciato in data odierna sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 3.12.2020 **XXXXX XXXXXX** ha convenuto in giudizio il MIUR per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: «*IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA AL RICONOSCIMENTO DELL'ANZIANITÀ DI SERVIZIO E DEI CONNESSI INCREMENTI STIPENDIALI MATURATI E NON PERCEPITI DURANTE IL PERIODO DI PRECARIATO - ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente al riconoscimento delle progressioni*



economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di precariato; - IN RELAZIONE ALLA DOMANDA RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA PREVISTA DALL'ACCORDO SINDACALE DEL 4 AGOSTO 2011 PER I DIPENDENTI IN SERVIZIO (CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO) ALLA DATA DEL 1° SETTEMBRE 2010 ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal C.C.N.L del 19 luglio 2011 in favore dei soli docenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010, con conseguente riconoscimento del diritto a percepire, con assegno ad personam, l'aumento retributivo relativo al passaggio dal gradone contrattuale "0-2" al gradone contrattuale "3 – 8 anni" fino al conseguimento della fascia retributiva "9 – 14 anni". - PER L'EFFETTO, CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione a pagare, in favore del ricorrente, LA SOMMA DI € 4.057,75 o la diversa somma, maggiore o minore, dovuta a titolo di differenze retributive così come quantificate al punto 6 dei motivi in diritto del ricorso e calcolate con il prospetto analitico allegato, oltre ad interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo ex art. 429 del c.p.c. ovvero a titolo di maggior danno ex art. 1224 del c.c.».

A sostegno del ricorso ha prospettato: 1) di essere dipendente del MIUR con qualifica di docente, a tempo indeterminato dal 01.09.2017; 2) di aver prestato servizio in virtù di reiterati contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta, nei termini illustrati a pag. 2 e ss. del ricorso; 3) di aver ricevuto decreto di ricostruzione di carriera prot. N. 1441 del 25.5.2020 da parte dell'Amministrazione precedente, col quale veniva riconosciuto solo parzialmente il servizio prestato anteriormente all'avvenuta immissione in ruolo ai fini delle progressioni stipendiali spettanti.

Parte resistente rimaneva contumace.

Ritenuto superfluo ogni ulteriore approfondimento istruttorio, la causa veniva rinviata all'udienza del 20.10.2022 per discussione.



All'esito dell'odierna udienza, il G.L. si è riservato per la pronuncia della presente sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

Dalla produzione documentale in atti (doc. 3 ricorso) è emerso come il ricorrente abbia effettivamente intrattenuto reiterati rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato con l'Amministrazione scolastica nella qualifica descritta, illustrati a pag. 2 e seguenti del ricorso.

Le domande attoree si inseriscono pertanto all'interno di tale cornice fattuale.

Si procede allo scrutinio della domanda attorea in punto riconoscimento della pregressa anzianità lavorativa maturata in data antecedente all'immissione in ruolo e al conseguente riconoscimento delle differenze retributive (v. prospetto analitico a pag. 18 ricorso).

Con riferimento a tale domanda, deve osservarsi innanzitutto che parte ricorrente abbia analiticamente illustrato, con idonea documentazione a supporto (v. il richiamato doc. 3), tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato intrattenuti con il Ministero convenuto in data antecedente all'immissione in ruolo.

Ciò premesso, si ricorda che la giurisprudenza è ormai pacifica nell'affermare il diritto dei docenti assunti con ripetuti contratti a tempo determinato a beneficiare della medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo, né vi sono motivi per porsi in contrasto con tale orientamento.

La domanda si fonda sulla piena equiparabilità del personale non di ruolo a quello di ruolo e sull'esistenza di una violazione del principio di non discriminazione stabilito a livello europeo dalla direttiva 1999/70/CE.

Va innanzitutto brevemente richiamata la normativa di fonte legale e convenzionale che disciplina la progressione economica nel comparto scolastico.

L'art. 526 del d.lgs. n. 297/1994 prevede che *«al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo»*.

L'art. 77 del CCNL comparto scuola del 24.7.2003 per il quadriennio 2002/2005 si esprime nei seguenti termini, senza specifica distinzione tra il personale di ruolo e non di ruolo: *«Al personale*



scolastico viene attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio; in caso contrario il passaggio alla posizione stipendiale superiore potrà essere ritardato, per mancata maturazione dei requisiti richiesti, nelle fattispecie e per i periodi seguenti: a) due anni di ritardo in caso di sospensione dal servizio per una durata superiore ad un mese per il personale docente e in caso di sospensione del lavoro di durata superiore a cinque giorni per il personale ATA; b) un anno di ritardo in caso di sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a un mese per il personale docente e fino a cinque giorni per il personale ATA».

Si esprime nei medesimi termini sostanziali altresì l'art. 79 del CCNL comparto scuola del 29 novembre del 2007 per il quadriennio 2006/2009, biennio economico 2006/2007: *«Al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali. Il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra potrà essere acquisito al termine dei periodi previsti dall'allegata Tabella 2, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione. Il servizio si intende reso utilmente qualora il dipendente, nel periodo di maturazione della posizione stipendiale, non sia incorso in sanzioni disciplinari definitive implicanti la sospensione dal servizio».*

A tale ultimo riguardo, va ancora sottolineato che, in base all'art. 79 CCNL comparto Scuola 29.11.2007 e tabella 2 allegata (modificata dal CCNL 23.1.2009), al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali, e che il passaggio tra una posizione stipendiale e l'altra può essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla citata tabella, sulla base dell'accertato utile assolvimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, tra cui, in particolare, lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa. Segnatamente, la seconda posizione



stipendiale (cd. primo scatto) matura dopo 2 anni di servizio continuativo, la terza dopo 8, la quarta dopo 14, la quinta dopo 20, la sesta dopo 27, l'ultima dopo 34.

In termini analoghi si esprime la Tabella 2, allegata al CCNL di comparto del 24.7.2003.

Deve poi richiamarsi quanto stabilito dal CCNL comparto scuola del 4.8.2011, là dove ridefinisce le posizioni stipendiali originariamente stabilite dall'art. 79 CCNL comparto scuola del 29.11.2007.

Dall'a.s. 2011/2012, quindi, la seconda posizione stipendiale (cd. primo scatto) matura dopo 8 anni di servizio continuativo, la terza dopo 14, la quarta dopo 20, la sesta dopo 27, l'ultima dopo 34.

Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", conserva "ad personam" il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni". Il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella pre-esistente fascia stipendiale "0-2 anni", conserva il diritto a percepire "ad personam", al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale "3-8 anni", fino al conseguimento della fascia retributiva "9-14 anni".

Questo essendo, in sintesi, il quadro delle norme che disciplinano la progressione retributiva del personale della scuola, si ritiene che, in ossequio ai principi di non discriminazione e di parità di trattamento di cui sopra, tali previsioni vanno applicate anche a parte ricorrente, anche se menzionano soltanto il personale di ruolo.

A tale riguardo, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70 dispone quanto segue: *«Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive».*

In proposito, la giurisprudenza della CGUE ha chiarito la portata generale della direttiva 1999/70/CE, del principio della parità di trattamento, del divieto di discriminazione, nel senso che:

"1) La nozione di "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul



lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato. 2) La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato" (sent. 13 settembre 2007 in causa C-307/05 Del Cerro Alonso; cfr. anche sent. 22 dicembre 2010 in cause riunite C-444/09 Gavieiro e C-456/09 Iglesias Torres).

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che nel caso di specie ricorrano quindi i presupposti per l'applicazione del principio di non discriminazione nel trattamento retributivo tra lavoratori di cui all'art. 4 dell'Accordo Quadro attuato con direttiva 1999/70/CE.

Il tutto anche a mente del condivisibile principio di diritto espresso da Cass., 7.2.2020, n. 2924: *«In tema di riconoscimento dei servizi preruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento "ad personam", fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, con conseguente disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione»*.

In definitiva quindi deve ritenersi fondata la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dalla parte ricorrente durante i periodi di supplenza, come utile ai



fini della medesima progressione stipendiale riconosciuta agli omologhi dipendenti in servizio a tempo indeterminato, ovvero per fasce e posizioni stipendiali ai sensi del CCNL di comparto.

La domanda attorea merita quindi accoglimento con riconoscimento al ricorrente dell'intera anzianità di servizio maturata nel corso dei rapporti di lavoro a termine illustrati in ricorso, e delle conseguenti differenze retributive maturate antecedentemente all'immissione in ruolo.

Con riferimento al *quantum debeatur*, i conteggi illustrati dalla ricorrente si pongono in linea di continuità con la pacifica cornice fattuale e il quadro normativo condiviso da questo Giudicante.

Si ritiene quindi che parte ricorrente abbia assolto all'onere della prova su di lei incombente, al contrario di parte convenuta che, restando contumace, non ha peraltro allegato fatti impeditivi, modificativi ovvero estintivi dell'obbligazione restitutoria e indennitaria cui era astretta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del valore della controversia e del D.M. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:

- 1) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente al riconoscimento delle progressioni economiche connesse all'anzianità di servizio maturate durante il periodo di assunzione a tempo determinato;
- 2) condanna ex art. 63, co. 2, D. Lgs. 165/2001 parte resistente, in persona del Ministro *pro tempore*, a conteggiare gli scatti di anzianità in misura pari a quella dei lavoratori assunti *ab initio* a tempo indeterminato secondo le determinazioni di cui al CCNL di comparto e a corrispondere le differenze retributive che si quantificano in € 4.057,75, oltre interessi in misura legale da ogni singola posta sino al saldo effettivo;
- 3) condanna parte resistente, in persona del Ministro *pro tempore*, a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, quantificate in complessivi € 1.300,00 oltre rimborso spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Oltre spese di contributo unificato.

Somma da distrarsi a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.



Modena, 20.10.2022

Il Giudice del Lavoro
Dott. XXXXX XXXXX

